

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1796

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLICINI, VARCHI, CALOVINI, DE CORATO, DI MAGGIO, DONDI,
FOTI, IAIA, LA SALANDRA, MACCARI, MALAGOLA, MASCARETTI,
MAULLU, MORGANTE, PALOMBI, PULCIANI, RAIMONDO, SCHIANO
DI VISCONTI, VINCI**

Modifica all'articolo 581 del codice di procedura penale in materia
di requisiti di forma dell'impugnazione

Presentata il 21 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 33, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha aggiunto all'articolo 581 del codice di procedura penale tre nuovi commi, due dei quali (il comma 1-*ter* e il comma 1-*quater*) hanno previsto ulteriori requisiti formali dell'atto di impugnazione a pena di inammissibilità.

Ai sensi delle nuove disposizioni, con l'atto di appello delle parti private e dei difensori presentato avverso le sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022 deve essere depositata, a pena di inammissibilità, anche la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Inoltre, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impu-

gnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Da tempo gli organismi rappresentativi dell'avvocatura italiana hanno chiesto l'abrogazione dei commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 581 del citato codice. Tali previsioni, infatti, oltre a ledere la dignità del difensore e a restringerne le facoltà proprie, nuocciono gravemente ai soggetti più deboli o che usufruiscono dell'istituto della difesa d'ufficio.

Viene perseguito l'obiettivo unico dell'efficientismo del processo penale, con sa-

crificio della qualità della giustizia, dell'effettività del diritto di difesa, della centralità dell'accertamento della responsabilità penale attraverso più gradi di giudizio, in violazione dei principi costituzionali e sovranazionali.

Come sottolineato dalla migliore dottrina, il pur condivisibile obiettivo di ridurre i carichi di lavoro delle corti d'appello e della Corte di cassazione, con conseguente beneficio per i tempi generali della giustizia, non può essere perseguito attraverso la compressione del diritto di impugnare, anche quando si tratti di chiedere la riforma di sentenze palesemente ingiuste che possono incidere sulla libertà del cittadino.

L'articolo 581, comma 1-ter, introdotto per semplificare la notificazione del decreto di citazione a giudizio, introduce invece un adempimento superfluo e ripetitivo rispetto alla dichiarazione o elezione di domicilio già effettuata nel procedimento e persegue un obiettivo che potrebbe essere soddisfatto, come già avviene in Corte di cassazione, con domiciliazione *ex lege* presso il difensore.

Per quanto riguarda poi il comma 1-quater, secondo la relazione n. 2 del 2023, curata dall'ufficio del Massimario, il relativo presupposto logico sarebbe da ricondurre alla « esigenza di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in *limite impugnationis*, ad opera della parte ».

Non possiamo non rilevare come questa scelta legislativa finisca per recare pregiudizio ai soggetti più fragili, i quali necessitano più degli altri della difesa tecnica nel processo penale.

Attraverso l'inserimento nel codice di procedura penale di un ostacolo di natura formale, vengono infatti limitati i poteri del difensore, non più legittimato a proporre impugnazione in assenza di una scelta « ponderata e rinnovata » del proprio assistito successivamente alla pronuncia di una sentenza non definitiva.

In questo modo, da un lato si demandano al soggetto privato scelte processuali che attengono ad aspetti di natura squisi-

tamente tecnica e che, come tali, non possono che essere di stretta competenza del professionista abilitato alla difesa. Dall'altro, residuerebbe un vuoto di tutele in presenza delle non infrequenti situazioni in cui fondati motivi di impugnazione, con elevata probabilità di accoglimento, non possano riversarsi nel relativo atto per il semplice fatto che il difensore, dopo la pronuncia di una sentenza, non riesca a reperire il proprio assistito e quindi sia costretto a fermarsi per non andare incontro ad una pronuncia certa di inammissibilità. Situazioni che appunto si verificano spesso con i soggetti più deboli, con coloro che sono abbandonati a loro stessi, forse neanche ricordando di essere protagonisti, loro malgrado, di un processo penale.

Ad avviso dei firmatari, la novella introdotta con la riforma Cartabia si pone anche in contrasto con principi fondamentali di rango costituzionale, tra cui, in primo luogo, il principio sancito dall'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, secondo cui « la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ». Con la previsione degli ostacoli formali alle impugnazioni posti ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 581 si comprime di fatto il diritto di difesa nei diversi gradi del procedimento.

I suddetti ostacoli formali all'impugnazione collidono altresì con l'articolo 27 della Costituzione, che al secondo comma afferma che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, con la conseguenza che egli ha il pieno diritto di impugnare una sentenza di condanna ritenuta ingiusta, al fine di domandarne la riforma.

Anche l'articolo 111 della Costituzione, nel sancire che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, riconosce come la fondatezza e la legittimità di detti provvedimenti possa essere contestata proprio attraverso la loro impugnazione.

Rendere più difficoltoso l'appello o il ricorso per Cassazione contro una sentenza sfavorevole è quindi contrario ai più importanti principi sul diritto di difesa proclamati dalla Carta costituzionale.

Oggi l'imputato assente non viene informato della sentenza emessa e il suo difensore, in mancanza di specifico mandato conferitogli dopo la medesima pronuncia, non è legittimato, a pena di inammissibilità, a proporre impugnazione. Viene quindi ad interrompersi la continuità della difesa, con il rischio che il difensore, dopo la pronuncia della sentenza, non riesca ad avvisare, per i motivi più diversi, il proprio assistito e quindi non possa appellare o ricorrere per Cassazione.

Se il problema è serio nella difesa fiduciaria, in cui il difensore conosce il proprio patrocinato, con il quale ha comunque instaurato un rapporto diretto, la situazione si complica ulteriormente per la difesa d'ufficio, in cui il mandato è esercitato sulla base di un incarico conferito al difensore da parte dello Stato e che quindi deve

essere portato avanti, con professionalità, anche in assenza di contatti con l'assistito. Ciò però costituisce un limite insuperabile per l'impugnazione, in quanto senza contatto tra l'assistito e il difensore d'ufficio non può essere sottoscritto lo specifico mandato da rilasciarsi dopo la sentenza, tra l'altro non più comunicata all'assente, come avveniva in passato, tramite notifica dell'estratto contumaciale.

Risulta quindi frustrata irrimediabilmente la difesa tecnica, con svilimento della funzione pubblica del difensore, chiamato a contribuire in modo fondamentale alla verifica della fondatezza e della legittimità dei provvedimenti giurisdizionali.

Tutte le considerazioni sopra esposte rendono opportuna l'abrogazione dei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 581 del codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. I commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 581 del codice di procedura penale sono abrogati.



19PDL0084690